

REGOLAMENTO PER LA LOCALIZZAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE E PUNTI DI RICARICA PER VEICOLI ALIMENTATI AD ENERGIA ELETTRICA, ai sensi dell' art. 57 del d.l. n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020, come modificato e integrato al comma 14 dall'art.32-ter del d.l. n. 77/2021.

Il Comune di Quarrata intende promuovere ed incentivare la mobilità sostenibile sul territorio comunale mediante il potenziamento di una rete di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici su suolo pubblico e/o di uso pubblico. Occorre pertanto individuare la localizzazione territoriale, la tipologia delle infrastrutture di ricarica costituite dalle colonnine e le valutazioni tecniche ai fini istruttori in merito all'iter autorizzativo e alle specifiche caratteristiche e modalità d'uso.

Normativa di riferimento:

- Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada”
- Direttiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22/10/2014 sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi.
- Legge n. 134 del 7/08/2012 (PNIRE – Piano Nazionale Infrastrutturale per la Ricarica dei veicoli alimentati ad Energia elettrica);
- D.Lgs n. 257 del 16/12/2016;
- Decreto Legge n.76, art 57, del 16 luglio 2020, convertito con Legge n. 120 del 11/09/2020 (C.D. “Decreto Semplificazioni” e ss.mm.ii;

Definizioni (Si applicano le definizioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere c), d), e), e-ter), g) ed h), del decreto legislativo 16 dicembre 2016 n. 257 e ss.mm e ii e all'art 57 comma 1 del Decreto Legge n.76 del 16/07/2020):

INFRASTRUTTURA DI RICARICA: insieme di strutture, opere e impianti necessari alla realizzazione di aree di sosta dotate di uno o più punti di ricarica per veicoli elettrici. In particolare, l'infrastruttura di ricarica è composta da uno o più dispositivi di ricarica e dalle relative interconnessioni elettriche.

PUNTO DI RICARICA: un'interfaccia in grado di caricare un veicolo elettrico alla volta o sostituire la batteria di un veicolo elettrico alla volta.

PUNTO DI RICARICA DI POTENZA STANDARD: di potenza pari o inferiore a 22 kW, esclusi i dispositivi di potenza pari o inferiore a 3,7 kW, Il punto di ricarica di potenza standard è dettagliato nelle seguenti tipologie:

- 1) lenta = pari o inferiore a 7,4 kW;
- 2) accelerata = superiore a 7,4 kW e pari o inferiore a 22 kW;

PUNTO DI RICARICA DI POTENZA ELEVATA: di potenza superiore a 22 kW. Il punto di ricarica di potenza elevata è dettagliato nelle seguenti tipologie:

- 1) veloce: superiore a 22 kW e pari o inferiore a 50 kW;
- 2) ultra-veloce: superiore a 50 kW;

Le presenti linee di indirizzo si applicano in tutti i casi di installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici su suolo ad uso pubblico, su suolo pubblico o su aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio, ed è rivolta ad utenti generici, qualsivoglia sia la natura giuridica del soggetto che presenta la richiesta di installazione. Non si applicano per eventuali infrastrutture di ricarica su suolo pubblico dedicate a particolari categorie di utenti, quali, a titolo esemplificativo, il trasporto pubblico, le auto pubbliche, il car

sharing etc.. Per questi casi si rimanda a specifiche trattazioni che verranno definite in relazione allo sviluppo di progetti dedicati.

1. PRINCIPI DI LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE

Le installazioni di infrastrutture di ricarica nel Comune di Quarrata sono state identificate e quantificate tenendo in considerazione il criterio demografico (in quanto offre una maggior copertura territoriale), quindi il numero di abitanti e la loro distribuzione nel territorio, considerando anche ciascuna delle frazioni presenti nel Comune stesso. A questo fine, è stata svolta un'analisi sul numero di colonnine necessarie seguendo il criterio di un punto di ricarica ogni 1000 abitanti (seppur tale criterio sia stato espunto dal dettato normativo, permane un riferimento di dimensionamento valido);

Le aree per l'installazione delle IdR e sono state suddivise secondo le categorie sotto specificate:

AREE di tipo A₁

n.9 localizzazioni

Sono classificate quali **AREE di tipo A₁**, le aree più centrali dove è prevista una significativa presenza giornaliera di veicoli. In questo tipo di aree sarà necessario installare colonnine di “potenza elevata”, diminuendo così il tempo di ricarica ed offrendo la possibilità a più veicoli nella stessa giornata di ricaricarsi. L'operatore potrà proporre al Comune, a propria discrezione, la localizzazione delle infrastrutture di ricarica che intende installare all'interno dell'area circoscritta dalla linea rossa (vedi Tavola allegata “Localizzazione nuove infrastrutture di ricarica”).

AREE di tipo A₂

n.9 localizzazioni

Sono classificate quali **AREE di tipo A₂**, le aree meno centrali, con discreta presenza giornaliera di veicoli e sono state selezionate per garantire un'offerta di infrastrutture di ricarica adeguatamente distribuite nella parti di territorio al di fuori della linea rossa (vedi Tavola allegata “Localizzazione nuove infrastrutture di ricarica”). In questo tipo di aree sarà necessario installare colonnine di “potenza elevata”, le cui prestazioni potranno essere inferiori a quelle delle aree di tipo A.

- Parcheggio Piazza Giuseppe di Matteo, Via Statale , Barba
- Parcheggio Scuole Vignole, Via di Mezzo, 127, Vignole
- Parcheggio Via Falcone e Borsellino 40, Casini
- Parcheggio Via Domenico Ginanni (Piazza Dispersi nel naufragio del piroscampo Oria)
- Parcheggio Via Statale 958 (Giardini pubblici di Catena), Catena
- Parcheggio Via Rubattorno (di fronte scuola dell'infanzia “Madre Teresa di Calcutta” e scuola elementare De André) Santonuovo
- Parcheggio Via Arcobaleno (Piazza Luigi Calabresi), Campiglio
- Parcheggio Piazza Caduti del Lavoro,Quarrata
- Parcheggio Via Vecchia Fiorentina 1° tronco incrocio Via Corbellicce, Piazza Giorgio Ambrosoli, Valenzatico

AREE di tipo B

n.9 localizzazioni

Sono classificate quali **AREE di tipo B**, le aree più periferiche, in quanto piccole frazioni comunali, dove è prevista una sosta di tipo stanziale e funzionale alla residenza, dove i tempi di ricarica possono essere meno

rapidi. Sono aree che garantiscono un'offerta diffusa delle IdR, anche nelle parti di territorio comunale periferico.

In questo tipo di aree le colonnine dovranno garantire almeno la ricarica a “potenza standard”; è fatta salva la possibilità, da parte del richiedente, di installare in alternativa colonnine con punti di ricarica a potenza elevata.

- Parcheggio Via Don Orazio Ceccarelli 148 , Ferruccia
- Parcheggio Area Giochi Serafina Nesti, Via di Mezzo, Caserana
- Parcheggio Via del Pozzo 290, Catena
- Parcheggio Piazza della Chiesa 3, Tizzana
- Via Leonardo da Vinci 6-9, Buriano
- Via Carraia 161, Montorio
- Parcheggio Via della Gorga incrocio Via Poggiolo, Lucciano
- Via Guado o Granchiaie, (43.847653, 10.925311) Forrottoli
- Parcheggio Piazza Giacomo Leopardi, Valenzatico

Le installazioni di infrastrutture di ricarica dovranno essere eseguite nel rispetto dei seguenti principi di copertura territoriale:

- gli operatori dovranno impegnarsi ad installare infrastrutture di ricarica su ciascuna delle aree identificate, nella misura $1:2(1A_1:1A_2+1B)$; a titolo esemplificativo, se l'operatore vorrà installare 1 IdR nell'area A_1 , dovrà prevedere anche l'installazione di 1 IdR nell'area A_2 e 1 nell'area B;
- Se il richiedente vorrà installare le IdR nell'area A_2 , il principio da seguire sarà $1:1 (1A_2:1B)$ e quindi dovrà prevedere l'installazione di almeno 1 IdR nell'area B per ogni IdR in area A_2 ;
- le aree B sono aree liberamente installabili quindi, il richiedente potrà a sua discrezione proporre l'installazione all'interno di queste nella misura che ritiene opportuna.

Nel caso in cui, le Aree (di qualsiasi tipologia), fossero completamente coperte, potrà essere individuata altra localizzazione di concerto con il soggetto richiedente.

Lo scopo di prevedere l'installazione delle IdR seguendo i criteri sopra descritti è quello di installarle anche nelle aree “meno appetibili” e offrire così una risposta diffusa su tutto il territorio comunale e non soltanto nelle aree più centrali.

Se al momento della richiesta le Aree, di qualsiasi tipologia, avessero già un iter avviato con altro richiedente, l'istanza sarà rigettata e al fine di assicurare il rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e non discriminazione tra gli operatori, l'ottenimento della medesima autorizzazione avverrà all'esito di una procedura valutativa trasparente ai sensi dell'art. 57, comma 8, del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii (Decreto Semplificazioni).

Si richiama la planimetria allegata d'inquadramento territoriale del sistema di infrastrutture di ricarica per veicoli alimentati ad energia elettrica per una maggiore chiarezza sulla localizzazione - Tavola “Localizzazione nuove infrastrutture di ricarica”.

Ulteriori aree per l'installazione delle postazioni di ricarica potranno essere stabilite dal Comune di Quarrata a seconda delle variazioni della domanda di ricarica e dell'offerta di infrastrutture.

2. VALUTAZIONI TECNICHE AI FINI ISTRUTTORI

La realizzazione di infrastrutture di ricarica, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada di cui al D.L. 30 aprile 1992, n. 285 e del relativo disciplinare di esecuzione e di attuazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale.

Le infrastrutture di ricarica devono essere posizionate in modo da garantire una distanza, con il ciglio del marciapiede, prevista dalla normativa vigente ed in modo tale da non limitare la sicurezza dei pedoni.

Resta fermo, in ogni caso, il rispetto delle norme per la realizzazione degli impianti elettrici, con particolare riferimento all'obbligo di dichiarazione di conformità e di progetto elettrico, ove necessario, in base alle leggi vigenti.

3. MODALITA' D'USO DELLE INFRASTRUTTURE DI RICARICA

L'infrastruttura di ricarica dovrà rispondere anzitutto a requisiti di interoperabilità a garanzia della libertà di mercato e dell'efficienza di servizio, consentendo l'uso dell'infrastruttura a tutti gli utenti senza alcun genere di esclusività per i soli abbonati.

I principi attraverso i quali si intende garantire l'interoperabilità sono i seguenti:

- in linea con la direttiva 2014/94/EU gli operatori si dovranno impegnare a favorire l'implementazione della funzione di roaming con gli altri operatori attivi nel territorio dell'Unione Europea nel campo della ricarica di veicoli elettrici;
- gli operatori si dovranno impegnare inoltre a favorire l'adesione e l'integrazione della propria rete di infrastrutture con sistemi applicativi web/smartphone, per la geolocalizzazione delle colonnine e il pagamento digitale della ricarica, attivi e operanti nel territorio dell'Unione Europea;
- metodi di pagamento: al fine di rendere accessibile il servizio di ricarica a tutti i potenziali utenti, siano essi fruitori regolari (privati o pubblici), oppure occasionali, in aggiunta ai sistemi di pagamento che ogni gestore intenderà adottare (app, tessera, etc.) è anche richiesta la possibilità per l'utente di pagare tramite carta di credito contactless o comunque con sistemi che consentano il pagamento immediato, senza registrazione preventiva e senza dover stipulare contratti;
- consentire la ricarica anche agli utilizzatori "occasionalisti" privi di tessere o non registrati ad alcun servizio quali, ad esempio, i turisti della città.

Il servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica dovrà essere attivo continuativamente per tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24. Dovrà essere garantito il corretto e continuativo funzionamento delle infrastrutture di ricarica, il cui stato dovrà essere monitorato dall'operatore in tempo reale. In caso di guasto o malfunzionamento delle infrastrutture dovrà essere data immediata comunicazione alla clientela e al Comune di QUARRATA.

Per garantire un turnover adeguato alle strutture di ricarica ed evitare che esse si rivelino inaccessibili a causa di veicoli indebitamente parcheggiati negli stalli destinati alla ricarica, si ritiene necessario regolare la sosta anche per le auto in ricarica presso le colonnine pubbliche secondo i principi di cui al successivo art. 6.

Dovrà essere introdotta l'adozione di un modello di pagamento a consumo, basato sui kWh di energia e sul tempo utilizzati dall'utente nel corso della propria ricarica, finalizzato anche a disincentivare soste per la ricarica prolungata oltre il tempo massimo consentito, in modo da garantire l'opportunità di ricarica a più utenti.

Le tariffe applicate devono essere comunicate in maniera chiara e trasparente a tutti gli utenti prima dell'effettuazione della ricarica.

Ogni infrastruttura di ricarica dovrà essere in comunicazione con il centro di controllo sviluppato dall'operatore.

I dati rilevati relativamente al numero di utenti, numero di ricariche, kWh consumati per ogni utente e per ogni infrastruttura di ricarica, tempo di ricarica, stato di funzionamento delle infrastrutture, dovranno essere messi a disposizione in tempo reale al Comune di QUARRATA.

Dovrà essere garantita un'idonea manutenzione ordinaria e straordinaria ai fini della sicurezza degli utenti e del contenimento dei guasti, nonché la necessaria manutenzione straordinaria per il pronto ripristino della funzionalità delle infrastrutture di ricarica in caso di guasto, danneggiamento o vandalismo, compresa anche l'eventuale sostituzione della colonnina al fine di garantire la continuità del servizio.

Le caratteristiche elencate sono da considerarsi come requisiti minimi per le infrastrutture di ricarica che si prevedono di installare.

Per quanto non disposto dalla presente disciplina si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti, nonché i disposti derivanti dal Piano Nazionale per la Ricarica dei veicoli alimentati ad energia Elettrica (PNIRE) approvato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con il documento del 12 giugno 2013 ai sensi dell'art. 17 septies della L. 134/2012 e s.m.i.

4. IMPEGNI DA PARTE DEGLI OPERATORI

Gli operatori dovranno impegnarsi a provvedere a propria cura e spese, direttamente o attraverso proprie società controllate e/o collegate, alle seguenti attività:

- Individuare e verificare con il distributore locale di energia elettrica la potenza e l'esatto posizionamento dell'infrastruttura;
- Progettare le "Aree dedicate", composte dall'Infrastruttura di Ricarica (IdR) e dagli stalli riservati alle auto durante l'erogazione del servizio;
- Richiedere le autorizzazioni necessarie all'installazione delle IdR;
- Ottenere dalle Autorità competenti, anche ai fini della sicurezza e prevenzione incendi, le autorizzazioni e abilitazioni necessarie alla realizzazione dell'infrastruttura e al suo esercizio;
- Provvedere all'installazione delle IdR, che resteranno di proprietà della ditta stessa, in corrispondenza delle posizioni indicate in allegato;
- Esercizio e gestione delle IdR da remoto tramite piattaforma dedicata;
- Provvedere al collegamento delle IdR con la rete elettrica pubblica e intestazione delle bollette energetiche con assunzione dei costi di gestione comprensivi di quelli per l'allaccio e la fornitura dell'energia elettrica;
- Comunicare all'Ente, in sede di istanza, la tipologia di energia approvvigionata e distribuita (ai fini dell'esenzione canone di occupazione di suolo pubblico e della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche per i punti di ricarica, nel caso in cui sia erogata energia di provenienza certificata da energia rinnovabile)
- Provvedere all'esecuzione di tutti i lavori di ripristini stradali e/o di aiuole e aree verdi e di tutti gli interventi di adeguamento dell'area di sosta dedicata, necessari per l'installazione dell'infrastruttura, comprensivi delle eventuali ripiantumazioni di essenze verdi abbattute;
- Mantenere l'infrastruttura di ricarica al fine di garantirne il perfetto funzionamento prevedendo un piano di manutenzione ordinaria;
- Provvedere alla realizzazione e manutenzione, ai sensi del Codice della Strada, di opportuna segnaletica verticale ed orizzontale relativamente agli stalli di sosta oggetto di concessione;

- Provvedere a tutte le attività di collaudo;
- Assolvere ad ogni obbligo ed onere, tassa ed imposta relativa alla posa delle Infrastrutture di ricarica;
- Rimuovere le stazioni di ricarica e ripristinare lo stato dei luoghi con costi a proprio carico nel caso in cui riceva richiesta scritta dal Comune di QUARRATA laddove sia subentrato un fatto nuovo e imprevedibile, imposto da legge o disciplinare;
- Provvedere allo spostamento delle colonnine qualora il Comune di QUARRATA, per questioni di interesse pubblico, ne abbia la necessità. In questo caso lo spostamento sarà a carico della ditta per un numero massimo di 4 colonnine;
- Fornire i dati relativi all'utilizzo delle infrastrutture di ricarica;
- Rispettare il presente regolamento di gestione.

Il rischio di impresa, resta interamente a carico del concessionario ricomprendendovi, a titolo esemplificativo, il rischio di volume venduto, il rischio di costo energetico, il rischio di domanda.

Il mancato rispetto, anche parziale, del presente regolamento di gestione implicherà la decadenza della concessione e l'obbligo di ripristino dei luoghi a spese del concessionario, oltre alla facoltà del Comune di richiedere il risarcimento dei danni.

5. IMPEGNI DA PARTE DEL COMUNE DI QUARRATA

Il Comune di QUARRATA si impegna a:

- Mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le porzioni di suolo necessarie all'utilizzo delle IdR per veicoli elettrici in corrispondenza delle posizioni indicate in allegato al presente regolamento, ritenute idonee sia dal punto di vista della funzionalità che della visibilità.
- Si precisa che le posizioni indicate in allegato dovranno essere in dettaglio concordate con l'amministrazione sulla base di specifiche valutazioni tecnico-funzionali.
- Assicurare la necessaria collaborazione relativa al rilascio delle autorizzazioni necessarie per l'installazione e gestione a cura, spese e responsabilità delle ditte richiedenti medesime con la finalità di rispettare le scadenze congiuntamente convenute tra le parti.
- In applicazione dell'art.57 comma 9 del DL 16/07/2020 n.76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale) convertito in Legge 120 dell'11/09/2020, il comune prevede la riduzione o l'esenzione del canone di occupazione di suolo pubblico e della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche per i punti di ricarica, nel caso in cui gli stessi erogano energia di provenienza certificata da energia rinnovabile con il seguente principio:
 - esenzione totale del canone se l'erogazione dell'energia di provenienza certificata da energia rinnovabile è pari al 100%;
 - riduzione parziale del canone, in proporzione alla percentuale di utilizzo di energia rinnovabile (a titolo esemplificativo, se l'operatore fornisce energia per il 75% da energia rinnovabile, il canone avrà una riduzione pari al 50%);
 - l'energia approvvigionata e distribuita deve essere in prevalenza proveniente da energia rinnovabile (minimo 50% di energia di provenienza certificata da energia rinnovabile);Il canone di occupazione di suolo pubblico viene calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico.

6. REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA SULLE AREE DI RICARICA

In conformità all'art. 158 comma 1 del codice della strada la sosta sulle aree di ricarica è così disciplinata:

- Per i veicoli che non effettuano operazioni di ricarica non collegati alla colonnina sarà previsto il divieto di sosta e fermata con rimozione.
- Il divieto di sosta e fermata è previsto anche per i veicoli elettrici che permangono nello spazio di ricarica oltre un ora dopo il completamento della fase di ricarica. Tale limite temporale non trova applicazione dalle ore 23,00 alle ore 7,00, ad eccezione dei punti di ricarica di potenza elevata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del d. lgs. 16 dicembre 2016, n. 257).

I tempi di permanenza per la ricarica dei veicoli, sopra indicati, sono stabiliti dal Comune di QUARRATA e potranno essere modificati a seconda delle variazioni della domanda di ricarica e dell'offerta di infrastrutture e del parco veicolare elettrico e saranno disciplinati da apposita Ordinanza.

7. SEGNALETICA E ARREDO URBANO DELLE AREE DI RICARICA

I singoli stalli dovranno essere demarcati a cura del concessionario con strisce di colore giallo (con vernice permanente) in conformità a quanto previsto dal Codice della Strada.

Dovrà essere apposta, sempre a carico dell'operatore, idonea segnaletica verticale da concordare con il Comune di QUARRATA.

Qualora sia necessario ripristinare la segnaletica orizzontale o verticale, questo dovrà avvenire entro 5 giorni lavorativi; in caso il danneggiamento o la carenza della suddetta segnaletica possa portare rischio per la pubblica incolumità, tale termine sarà ridotto a 24h dal ricevimento della segnalazione.

Il titolare della concessione dovrà fornire all'Ente un nominativo del responsabile tecnico con relativo numero telefonico per comunicare eventuali segnalazioni.

8. PUBBLICITÀ

Non sarà consentita l'installazione di pannelli a scopo pubblicitario mentre verrà consentito l'uso di grafiche mirate a fornire informazioni legate all'utilizzo del servizio di ricarica.

9. PROVENTI E DETERMINAZIONE TARIFFA DEL SERVIZIO

L'Amministrazione Comunale non percepirà alcun provento dall'erogazione del servizio effettuato tramite le infrastrutture installate che sarà percepito interamente dal gestore delle stesse, il quale dovrà determinare la tariffa nel rispetto dei commi 12 e seg. dell'art.57 del DL 16/07/2020 n.76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale) convertito in Legge 120 dell'11/09/2020 e delle normative vigenti in materia. Le tariffe applicate e le variazioni delle stesse dovranno essere tempestivamente comunicate all'Amministrazione Comunale.

10. ENERGIA

L'allacciamento alla rete elettrica e la stipula dei contratti di fornitura di energia è a carico del concessionario.

L'energia approvvigionata e distribuita deve essere in prevalenza proveniente da energia rinnovabile.

Il Concessionario deve indicare, in sede di istanza, la percentuale di energia elettrica utilizzata per i propri impianti proveniente da fonte rinnovabile ai fini della valutazione dell'esenzione del canone di occupazione di suolo pubblico e della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche per i punti di ricarica di cui all'art.57

comma 9 del DL 16/07/2020 n.76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale) convertito in Legge 120 dell'11/09/2020.

Il Comune di QUARRATA si riserva di verificare quanto dichiarato, richiedendo certificazione specifica o interrogando il fornitore di elettricità. Le verifiche potranno essere eseguite sia al momento dell'offerta sia in qualsiasi momento durante la durata della concessione.

In caso di riscontri negativi sarà richiesto il pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico come da situazione verificata, ai sensi del successivo art. 20.

11. MODALITÀ E DURATA DELLA CONCESSIONE

In applicazione dell'art. 57 comma 14bis del DL 16/07/2020 n.76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale) convertito in Legge 120 dell'11/09/2020, ciascuna convenzione sarà efficace dalla data di sottoscrizione e avrà durata massima di 15 (quindici) anni mentre per le relative opere di connessione, il provvedimento intestato al gestore della rete, avrà durata illimitata, fatto salvo quanto previsto in caso di richiesta di rimozione da parte del Comune.

Al termine di tale periodo la ditta installatrice dovrà procedere con la disinstallazione delle infrastrutture di ricarica con completo ritiro e smaltimento dei manufatti, nonché al ripristino del suolo a regola d'arte, a propria cura e spese, salvo diversi accordi intercorsi con il Comune di QUARRATA.

12. ITER AUTORIZZATIVO

Ai sensi dell'art. 57, commi 8 e 14bis, del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii (Decreto Semplificazioni) i soggetti interessati all'installazione delle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici ed ibridi plug-in dovranno presentare istanza per l'occupazione del suolo pubblico e la realizzazione dell'infrastruttura di ricarica e per le relative opere di connessione alla rete di distribuzione concordate con il concessionario del servizio di distribuzione dell'energia elettrica competente.

Il Comune pubblica l'avvenuto ricevimento dell'istanza di autorizzazione nel proprio sito internet istituzionale e nella Piattaforma Unica Nazionale (PUN) di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 16 dicembre 2016 n. 257 dal momento della sua operatività, per giorni 15 (quindici), decorsi i quali saranno avviate le attività istruttorie.

Nel caso in cui, più soggetti abbiano presentato istanza, al fine di assicurare il rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e non discriminazione tra gli operatori, l'ottenimento della medesima autorizzazione avverrà all'esito di una procedura valutativa trasparente.

L'ufficio competente riceve la documentazione progettuale inerente la richiesta. I progetti e la realizzazione dei manufatti dovranno essere conformi alle previsioni degli strumenti Urbanistici, del Regolamento edilizio e in generale alla normativa ambientale, urbanistica ed edilizia vigente e della normativa speciale. La documentazione che il richiedente dovrà presentare, a puro titolo indicativo e non esaustivo, sarà la seguente:

- Istanza di installazione IdR;
- Relazione sulle caratteristiche tecniche delle IdR (contenente numero delle IdR di cui si richiede installazione, dimensioni, colori, l'interfaccia con l'utente, gli standard delle prese, le modalità di accesso e pagamento, le modalità di dissuasione dall'uso improprio delle infrastrutture che l'operatore metterà in pratica, Piano di manutenzione specificando il soggetto che provvederà alla gestione e manutenzione delle IdR, Piano Tariffario);
- Progetto tecnico per ogni Infrastruttura (Planimetria-piante in scala adeguata, segnaletica orizzontale e verticale, cronoprogramma);

- documentazione fotografica ante operam e fotoinserimenti post operam;
- copia della richiesta di connessione alla rete di distribuzione elettrica o di modifica della connessione esistente, ai sensi della regolazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico;

L'Ufficio competente, procede con l'istruttoria di verifica della stessa e definisce il procedimento, come di seguito:

- verifica la regolarità e completezza degli atti;
- qualora, fermo restando quanto previsto dal precedente punto, risultino errati o mancanti uno o più elementi della richiesta, invita il richiedente ad integrare o correggere la stessa non oltre il termine di 30 (trenta) giorni, decorso inutilmente il quale la richiesta si intende rigettata;
- la procedura è soggetta all'obbligo di richiesta semplificata e l'ente che effettua la valutazione, come previsto dall'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, rilascia entro trenta giorni un unico provvedimento di autorizzazione alla costruzione e all'occupazione del suolo pubblico per le infrastrutture di ricarica.

Aree sottoposte a vincoli:

Qualora sull'area in cui è prevista la realizzazione delle nuove IdR siano presenti vincoli di qualsiasi natura (paesaggistico, idraulico etc...), la domanda dovrà essere corredata dalla documentazione necessaria per l'ottenimento del relativo nulla osta o autorizzazione.

13. TEMPISTICHE INSTALLAZIONE COLONNINE DI RICARICA

Gli operatori dovranno impegnarsi ad installare e mettere in funzione le colonnine oggetto della propria offerta entro 180 (centottanta) giorni solari dal rilascio della concessione.

Tale intervallo temporale è da considerarsi non comprensivo delle tempistiche legate al rilascio delle eventuali necessarie autorizzazioni/pareri. Gli operatori potranno chiedere la messa in funzione di ulteriori colonnine nelle stesse postazioni, successivamente, previa verifica del tasso di utilizzo delle IDR installate, con tempistiche da concordarsi successivamente tra le parti. Anche per le aree relative a queste colonnine la durata della concessione rimane fissata in 15 anni dalla data di rilascio della concessione originaria.

14. ASSICURAZIONE DANNI CONTRO TERZI

Gli operatori dovranno presentare prima del rilascio della concessione, prima della firma della concessione-contratto, idonea polizza assicurativa che tenga indenne il Comune di QUARRATA da tutti i rischi di installazione e che preveda adeguata garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi durante il periodo di concessione del suolo pubblico per un importo di euro 500.000,00. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di concessione e cessa a seguito della verifica della regolare messa in pristino a seguito dello scadere della concessione.

15. CAUZIONE

Gli operatori dovranno altresì costituire, prima del rilascio della concessione, a garanzia degli obblighi assunti, apposita cauzione, mediante fideiussione o polizza assicurativa per un importo pari a € 7.500,00 per ogni infrastruttura di ricarica. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali da parte del concessionario, dagli eventuali danni al patrimonio pubblico fatti durante la realizzazione, manutenzione, gestione e dismissione delle IdR, e cessa di avere effetto solo a seguito della

verifica della regolare messa in pristino a seguito dello scadere della concessione, fatta salva l'azione di risarcimento per eventuali danni da parte dell'Ente.

In caso di revoca della concessione per fatto imputabile all'appaltatore, il deposito cauzionale verrà incamerato dal Comune di QUARRATA, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

La garanzia deve essere integrata ogni volta che l'Ente abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale.

16. REPORT UTILIZZO DELLE INFRASTRUTTURE

Gli operatori dovranno inviare con cadenza annuale all'Amministrazione un report nel quale vengano indicati per ogni colonnina installata il numero di ricariche effettuate e i kW/h erogati giornalmente.

Il Report potrà contenere ulteriori dati e rielaborazioni secondo modalità definite tra le parti.

Dovrà altresì essere messo a disposizione dell'Amministrazione un applicativo web mediante il quale sia possibile verificare in tempo reale lo stato di funzionamento delle colonnine di ricarica, dove vengano registrati anche gli eventuali malfunzionamenti delle stesse e i successivi ripristini.

Dovranno inoltre essere messi a disposizione tramite i dati relativi allo stato di occupazione delle colonnine di ricarica (libera, occupata, prenotata, etc.), lo stato di funzionamento (se non disponibile a seguito di guasto o alte cause) oltre a dati storici relativi all'utilizzo delle colonnine (per ogni ricarica dovranno essere indicati almeno: istante inizio ricarica, istante fine ricarica, kw/h erogati).

I dati sopra esposti potranno essere liberamente utilizzati dall'Ente e da terzi senza oneri in un'ottica di opendata per lo sviluppo di servizi da erogare a cittadini ed imprese.

17. STANDARD DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL SERVIZIO

Il titolare della concessione avrà i seguenti obblighi:

- fornire l'evidenza all'Ente concedente dell'esito favorevole del collaudo del manufatto e della rispondenza del medesimo alle norme in vigore.
- eseguire tutte le manutenzioni e verifiche periodiche prescritte dalla normativa.
- qualora si verifichi un malfunzionamento delle infrastrutture di ricarica che pregiudichi l'erogazione del servizio tale malfunzionamento dovrà essere riparato entro 3 giorni lavorativi qualora nella postazione sia presente una sola colonnina di ricarica ed entro 5 giorni lavorativi qualora nella postazione sia presente almeno un'altra colonnina regolarmente funzionante.
- in caso il malfunzionamento sia dovuto a cause esterne chiaramente imputabili a soggetti terzi quali atti vandalici o incidenti il ripristino del servizio dovrà essere effettuato entro 5 giorni lavorativi qualora nella postazione sia presente una sola colonnina di ricarica ed entro 10 giorni lavorativi qualora nella postazione sia presente almeno un'altra colonnina regolarmente funzionante.
- in caso il malfunzionamento delle infrastrutture di ricarica possa portare rischio per la pubblica incolumità, i termini sopra descritti saranno ridotti a 2h dalla segnalazione ricevuta.
- fornire all'Ente un nominativo del responsabile tecnico con relativo numero telefonico per comunicare eventuali segnalazioni.

18. SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL SERVIZIO

Nel caso in cui si verifichino sospensioni del servizio di ricarica per veicoli elettrici legate a manutenzioni/lavori stradali o a manifestazioni di vario tipo (manifestazioni sportive, fiere, ecc...) il Comune di QUARRATA dovrà darne tempestiva comunicazione alla ditta che non avrà comunque diritto ad alcun indennizzo.

19. RIMOZIONE IMPIANTI E REVOCA DELLA CONCESSIONE

Il Comune, con atto motivato, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato, ovvero imporre condizioni, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

Il titolare della concessione che cessi la propria attività di ricarica dei veicoli elettrici, è tenuto, previa verifica di interesse da parte di altro gestore a rimuovere il manufatto fuori terra ed a ripristinare lo stato dei luoghi. In caso contrario l'Amministrazione procederà in danno al Concessionario, a norma di legge.

Se in un qualsiasi momento si dovesse verificare il non rispetto di una qualsiasi delle condizioni sotto descritte sarà revocata al concessionario la concessione del suolo:

- osservare le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia e le condizioni contenute nell'atto concessorio;
- fornire l'evidenza all'Amministrazione concedente dell'esito favore del collaudo del manufatto e della rispondenza del medesimo alle norme in vigore;
- mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area occupata;
- mantenere funzionante e sicura l'area di ricarica;

È inoltre motivo di revoca:

- l'uso improprio della struttura, ivi compresa la sub-concessione, o l'esercizio di attività in contrasto con le norme vigenti;
- il mancato avvio dell'attività senza giustificato motivo entro 180 giorni successivi alla comunicazione del provvedimento di concessione;

Nel caso in cui il concessionario non dovesse provvedere alla rimozione dell'impianto entro tre mesi dalla revoca della concessione, l'impianto sarà rimosso a cura del Comune di QUARRATA con addebito delle spese al concessionario.

20. PENALI

Qualora la ditta non rispettasse quanto previsto con riferimento al ripristino della segnaletica orizzontale e verticale la ditta dovrà corrispondere al Comune di QUARRATA una penale di euro 100 (cento) per ogni stallo di sosta la cui segnaletica non sia stata ripristinata nelle tempistiche previste.

Qualora la ditta non rispettasse quanto previsto con particolare riferimento al ripristino del corretto funzionamento del servizio in caso di malfunzionamento o atto vandalico la stessa dovrà corrispondere al Comune di QUARRATA una penale di euro 50 (cinquanta) per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo rispetto alle tempistiche di ripristino stabilite.

In caso di applicazione della riduzione o dell'esenzione di cui all'art 5, se a seguito di controlli non siano verificate le condizioni previste, il Comune richiederà il pagamento, per l'intero periodo per cui è stata concessa l'agevolazione, del canone di occupazione di suolo pubblico e della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, applicando una maggiorazione a titolo sanzionatorio fino al 30 per cento dell'importo in applicazione dell'art. 57 comma. 10 della L. 120/2020.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Ente a causa delle inadempienze.

Le penalità applicate, nonché le spese per l'eventuale esecuzione in danno, sono escusse mediante incameramento sulla cauzione definitiva del corrispondente importo.

L'applicazione della decurtazione e della penale non preclude al Comune la possibilità di mettere in atto altre forme di tutela. Il Comune potrà sempre, ai sensi dell'art. 1382 C.C., richiedere al concessionario il risarcimento degli ulteriori danni subiti in conseguenza dell'inadempimento o del tardivo adempimento delle proprie obbligazioni.